


# Comune di Morolo

Provincia di Frosinone



Regolamento per l'installazione di infrastrutture  
per impianti di telefonia mobile

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1 *Obiettivi e finalità*

Il Comune di Morolo con il presente Regolamento disciplina l'installazione di infrastrutture di impianti radioelettrici per la telefonia mobile o stazioni radio base al fine di organizzare, razionalizzare ed armonizzare l'inserimento delle strutture in questione sul territorio comunale, in armonia con :

1. La Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"* ;
2. Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003, attuativo della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 citata *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici generati a frequenza comprese tra 100 khz e 300Ghz"* ;
3. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 settembre 1998 n. 381 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"*.

Lo scopo che, con il presente Regolamento, si pone il Comune di Morolo è perseguire il principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché attenuare l'impatto urbanistico, architettonico e paesaggistico, nel rispetto della legislazione vigente. A tal fine dovranno essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili al tempo sia per l'installazione dei nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti.

## Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

- a. Infrastrutture: insieme di antenne ed apparecchiature che emettono il campo elettromagnetico utilizzato per la diffusione dei segnali atti ad assicurare il servizio di telefonia mobile descritte e disciplinate dalla guida CEI ( Comitato Elettrotecnico Italiano ) 211/10.
- b. Piano territoriale delle antenne: sistema di analisi e studi sul territorio che, tramite la fornitura aggiornata di strumenti urbanistico-ambientali, individua le aree più idonee destinate ai nuovi impianti di telefonia mobile, l'eventuale riassetto e riqualificazione delle SRB esistenti ai sensi del presente regolamento.
- c. Impianto: sistema composto di infrastrutture e rete che consente il servizio di telefonia mobile.
- d. Antenne: dispositivo in grado di emettere onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100 Hz e 300 GHz.
- e. Gestore: soggetto abilitato ad installare e mantenere il servizio di radiotelefonia mobile.

- f. S.R.B.: stazione radio base per telefonia mobile;
- g. C.E.M. : campi elettro magnetici emessi da specifiche fonti.

## TITOLO II

### INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE PER LA TELEFONIA MOBILE

#### Articolo 3

##### Installazione

1. I criteri guida che determinano le installazioni di infrastrutture per la telefonia mobile sono i seguenti:

- a. Limitazione dei livelli previsionali di campo elettromagnetico in tutti i luoghi dove sia prevista la presenza umana per permanenze sia pari che superiori alle 4 ore, ed in generale in tutti i luoghi abitativi e di lavoro al fine di conseguire l'obiettivo di qualità, definito dalla Legge n. 36/2001 art. 3 comma 1 lettera d e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 art. 5. 4, a garanzia della prevenzione e tutela della salute dei cittadini.

Al fine di garantire una maggiore tutela, non è consentita l'installazione di SRB sui siti sensibili, quali ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo e loro pertinenze. Gli impianti non possono essere installati a meno di 150 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle quattro ore.

E' vietato installare impianti su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato adibite a luoghi di permanenza superiori alle quattro ore.

E' vietato installare impianti a meno di 300 metri dalle strutture sanitarie, scolastiche e dai siti sensibili.

E' vietato installare più di due impianti per ogni condominio avente più di 6 unità immobiliari e più di un impianto per quelli fino a 6 unità immobiliari.

In ogni caso per l'installazione di un impianto su una unità immobiliare è necessario che tutti i condomini siano d'accordo.

Ove possibile, gli impianti che ricadono su tali siti dovranno essere delocalizzati.

- b. Individuazione dei nuovi siti, ove possibile, su proprietà comunale;
- c. Localizzazione degli impianti in co-siting, laddove tecnicamente possibile;
- d. Riduzione dell'impatto visivo e paesistico degli impianti già installati, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale e ambientale.

2. Nel rispetto dei criteri sopra enunciati viene elaborato il piano territoriale delle antenne che definisce le aree più idonee alle nuove installazioni. All'interno di dette aree sono individuati, in concertazione con i tecnici degli operatori, i siti definitivi.

3. I proventi derivanti dai canoni di locazione sono destinati ed impiegati per le attività e gli interventi di miglioramento e tutela dell'igiene e dell'ambiente della città.

#### **Articolo 4**

##### *Localizzazione di installazioni sul territorio comunale*

Al fine di evitare la proliferazione dissennata di infrastrutture per impianti di telefon mobile sul territorio, il Comune di Morolo identifica, quali siti idonei, i terreni di sua proprietà che abbiano le caratteristiche specificate nel precedente articolo 3.

#### **Articolo 5**

##### *Inserimento ambientale*

I costruttori o installatori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo, o miglior inserimento nell' ambiente circostante. A tale scopo i richiedenti l'autorizzazione concordano le caratteristiche estetiche degli impianti con gli uffici tecnici comunali e/o con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico ed ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato come già specificato all'art. 1 del presente Regolamento

#### **Articolo 6**

##### *Impianti esistenti*

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi sono soggetti a delocalizzazione in aree appositamente definite dal piano territoriale delle antenne con rimozione definitiva di ogni struttura dal vecchio sito a cura e spese del gestore.
2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, volte alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'opzione derivante dalle delocalizzazioni richieste, qualora la delocalizzazione avvenga sul territorio comunale.

### **TITOLO III**

## **PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

#### **Articolo 7**

##### *Unità organizzativa responsabile*

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti istruttori e autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti per la telefonia mobile non è

per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi è l'Ufficio Tecnico – Ufficio Urbanistica.

2. L' Unità Organizzativa responsabile per l'individuazione dei siti puntuali nell'ambito del patrimonio comunale ricadenti nel piano territoriale delle antenne è l'Ufficio Ambiente.

## **Articolo 8**

### *Istanza e denuncia di inizio attività*

1. L'installazione di infrastrutture per impianti per la telefonia mobile e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi è preceduta dalla presentazione, in triplice copia, presso l'Ufficio Protocollo generale del Comune di specifica istanza di autorizzazione o denuncia di inizio attività, che verrà da quest'ultimo ufficio trasmessa per le specifiche competenze agli Uffici Urbanistica e Ambiente.
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti di telefonia mobile, sottoscritta dai soggetti al tal fine abilitati, è corredata di tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n° 36 e relativi provvedimenti di attuazione.
3. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n° 36 e relativi provvedimenti di attuazione, è sufficiente la denuncia di inizio attività, comunque corredata della documentazione prevista dalle vigenti norme di legge.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica appena riceve copia dell'istanza o della denuncia di inizio attività la inoltra, anche per via telematica o informatica, all'Ufficio Ambiente per il parere di competenza;
5. Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente entro venti giorni dal ricevimento di copia dell'istanza o della denuncia di inizio attività accerta la compatibilità o meno del progetto con il piano territoriale delle antenne e fornisce parere all'Ufficio Urbanistica;
6. In caso di pluralità di domande, viene data la precedenza a quelle presentate congiuntamente da più gestori.

## **Articolo 9**

### *Ulteriore documentazione*

1. Le istanze o denunce di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, devono essere corredate anche di tutta la documentazione prevista dalla legislazione e dai vigenti Regolamenti per la realizzazione dei supporti e delle opere civili per l'installazione.
2. Le istanze o denunce di cui all'articolo 7 del presente regolamento, devono altresì essere corredate di una cartografia riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione.

## **Articolo 10**

### *Catasto delle S.R.B.*

(Tavani A. Maria)

E' istituito il catasto delle stazioni radio base ricadenti nel territorio comunale.

Gli impianti sono catalogati in apposito registro tenuto presso l'Ufficio Ambiente che viene aggiornato con i dati forniti dall'Ufficio Urbanistica.

### **Articolo 11**

#### *Integrazione documentale*

1. Qualora la domanda o la denuncia sia irregolare o incompleta, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della denuncia all'Ufficio protocollo generale del Comune e per una sola volta, richiede in forma scritta o anche per via telematica, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
2. Nel caso in cui al comma precedente il termine del procedimento si sospende dalla data della richiesta di integrazione documentale e inizia nuovamente a decorrere dal momento della presentazione al protocollo generale del Comune della integrazione documentale richiesta.
3. Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta senza che la relativa integrazione documentale sia stata prodotta la stessa si intende come non presentata e quindi archiviata.

### **Articolo 12**

#### *Decisione*

Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività dovranno comunque rispettare tempi e modalità come stabilite dalle norme vigenti di Legge.

## **TITOLO IV**

### **REALIZZAZIONE DELLE OPERE**

### **Articolo 13**

#### *Realizzazione delle opere*

Le opere autorizzate nei modi e termini di cui ai precedenti articoli dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data di ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso come risultante della data di notifica ovvero della data di formazione del silenzio – assenso se e come per legge consentita.

### **Articolo 14**

#### *Comunicazione fine lavori*

Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione degli impianti ne deve essere data comunicazione al Comune di Morolo Ufficio urbanistica e Ufficio ambiente, nonché all'A.R.P.A. Lazio e all'ASL di Frosinone per le rispettive competenze.

## TITOLO V

### VIGILANZA E CONTROLLO

#### Articolo 15

##### *Verifiche tecniche*

Il Comune di Morolo, avvalendosi dell'ARPA Lazio, dell'ISPESL e della ASL di Frosinone o di altri Enti, degli organi di Polizia o anche di esperti qualificati, promuove un piano di verifiche della conformità dell'impianto in esercizio, per accertare la veridicità delle dichiarazioni, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico, in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della misura medesima e nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di qualità del presente Regolamento.

Le verifiche strumentali, necessarie a garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, saranno a carico dei Gestori titolari degli impianti verificati.

La periodicità delle verifiche non potrà essere inferiore alla cadenza annuale.

Il Comune si riserva di fissare i limiti di potenza massima di trasmissione e degli apparati [di trasmissione].

#### Articolo 16

##### *Controllo*

Il Comune di Morolo provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet dei dati relativi agli impianti nonché al numero e localizzazione degli stessi.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 17

##### *Installazioni provvisorie*

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti, sempre nel rispetto del piano territoriale delle antenne e previo parere favorevole dell'ARPA Lazio e dell'ASL Frosinone per sole esigenze transitorie valutate caso per caso.
2. Gli impianti provvisori devono comunque rispettare i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le norme tecniche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed al presente Regolamento
3. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa viene emanata Ordinanza di rimozione.

## **Articolo 18**

### *Disposizioni transitorie e finali*

Gli impianti in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, oggetto di contenzioso o comunque disattivati, dovranno essere rimossi e delocalizzati nelle aree di cui al piano territoriale delle antenne entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Articolo 19**

### *Sanzioni*

Qualora gli impianti e le emissioni dagli stessi promanate non dovessero risultare conformi alle norme vigenti in materia e/o alle disposizioni del presente Regolamento, ai relativi Gestori sarà senza indugio ordinato, da parte dei competenti organi del Comune di Morolo, l'immediato ripristino e/o l'immediata creazione delle condizioni di legittimità dell'impianto e/o del suo funzionamento.

Ai gestori che si saranno resi responsabili delle violazioni appresso elencate saranno, inoltre, applicate le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata, sarà applicata una sanzione pecuniaria ricompresa tra un minimo di €. 1.000,00 e un massimo di €. 10.000,00;
- b) in caso di modifica apportata all'impianto in assenza di preventiva comunicazione, nelle previste forme di Legge, al competente ufficio comunale, sarà applicata una sanzione pecuniaria ricompresa tra un minimo di €. 1.000,00 e un massimo di €. 10.000,00;
- c) in caso di omessa e/o inadeguata manutenzione dell'impianto sarà applicata una sanzione pecuniaria ricompresa tra un minimo di €. 1.000,00 e un massimo di €. 5.000,00;

Sono fatte salve, per ulteriori casi non previsti, le sanzioni di cui alla vigente normativa nazionale e regionale.

L'applicazione della/e sanzione/i pecuniaria/e di cui sopra avrà luogo limitatamente al primo accertamento delle violazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c). Nell'ipotesi di recidiva nella commissione di detti illeciti, la sanzione sarà quella della chiusura immediata e definitiva dell'impianto, e della conseguente sua rimozione.

Se saranno rinvenuti impianti installati e/o attivati in difetto di conseguimento dei necessari titoli autorizzatori e/o dell'inoltro delle preventive comunicazioni di Legge, degli stessi, ovunque risultino ubicati, sarà ingiunta dai competenti Organi comunali l'immediata dismissione e rimozione. Nelle more del procedimento di ingiunzione, potrà essere disposta la misura cautelare di immediata sospensione del funzionamento dell'impianto.

I controlli per la prevenzione e repressione delle possibili violazioni della normativa di settore, oltre che specificamente dei precetti di cui al presente titolo, saranno effettuati dall'ARPA competente per territorio, su richiesta e/o segnalazione da parte del Comune di Morolo o di singolo cittadino.